

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

**Decreto federale
su un articolo costituzionale
concernente le tasse sul clima e sull'elettricità**

Disegno del 25 febbraio 2015

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 131a Tasse sul clima e sull'elettricità

¹ Per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l'utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell'energia, la Confederazione può riscuotere una tassa su combustibili e carburanti (tassa sul clima) e una tassa sull'elettricità.

² Le tasse sono commisurate in modo da contribuire sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione.

³ La Confederazione tiene conto delle imprese che verrebbero gravate in modo insostenibile dalla riscossione delle tasse.

⁴ Il prodotto delle tasse è ridistribuito alla popolazione e all'economia. Esso può essere computato nel versamento di altre tasse federali o di contributi delle assicurazioni sociali.

⁵ Se la riscossione della tassa sul clima sui carburanti causa perdite di gettito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (art. 85), una quota corrispondente del prodotto della tassa sul clima deve essere utilizzata per gli scopi di cui all'articolo 85 capoversi 2 e 3.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

¹ **FF 2017**

² **RS 101**

2014-.....

Art. 197 n. 6

6. Disposizioni transitorie dell'art. 131a (Tasse sul clima e sull'elettricità)

¹ La tassa sul CO₂ secondo il diritto vigente viene sostituita dalla tassa sul clima e i supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo il diritto vigente vengono sostituiti dalla tassa sull'energia.

² Le tasse sul clima e sull'elettricità sono aumentate gradualmente nella misura in cui l'effetto di incentivazione perseguito lo richieda.

³ Le misure di sostegno che secondo il diritto vigente sono finanziate con il prodotto della tassa sul CO₂ e che sono mantenute nel nuovo diritto, devono essere eliminate gradualmente a contare dal 1° gennaio 2021 e devono essere soppresse al più tardi entro il 31 dicembre 2025.

⁴ Le misure di sostegno che secondo il diritto vigente sono finanziate con supplementi secondo il capoverso 1 e che sono mantenute nel nuovo diritto, devono essere eliminate gradualmente e devono essere soppresse entro il 31 dicembre 2030. Prima della soppressione possono essere assunti impegni al più tardi fino al 31 dicembre 2045.

⁵ La redistribuzione secondo l'articolo 131a capoverso 4 può essere effettuata solo nella misura in cui il prodotto della tassa sul clima non venga utilizzato per le misure di sostegno ai sensi del capoverso 3 e il prodotto della tassa sull'energia elettrica non venga utilizzato per misure di sostegno ai sensi del capoverso 4.

III

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.